



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 16782 del 7/6/2017

**All'On. Ministra
Sen. Valeria Fedeli
Sede**

Oggetto: *Effetti della sentenza n. 104 del 2017 della Corte Costituzionale sul costo standard per studente*

Adunanza del 6 giugno 2017

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VISTO l'art. 5, commi 1, lett. b), e 4, lett. f)], della legge 30 dicembre 2010, n. 240

VISTI gli artt. 8 e 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49

VISTI i decreti ministeriali contenenti i criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per gli anni 2014, 2015 e 2016

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 104 dell'11 maggio 2017

VISTA la mozione CUN del 14 gennaio 2015 intitolata "*Costo standard unitario di formazione per studente in corso*"

VISTO il parere CUN del 20 maggio 2015 sullo schema di decreto di riparto del FFO delle Università per l'anno 2015

RISERVANDOSI di formulare un proprio parere sui provvedimenti legislativi correttivi concernenti il costo standard per studente che il Parlamento o il Governo individueranno

PREMESSO CHE LA CORTE COSTITUZIONALE

- ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 49 del 2012, nonché dell'art. 10 del medesimo decreto legislativo limitatamente alla parte in cui, al comma 1, prevede che il MIUR individui percentuali del FFO da ripartire in relazione al costo standard;
- ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, lettera b), e 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- ha individuato nell'eccesso di delega e nella carenza di elementi di quantificazione e determinazione del costo standard all'interno del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 l'elemento portante della sentenza di illegittimità costituzionale dell'art. 8 e di parte dell'art. 10 di tale decreto;

**SOTTOPONE ALL'ATTENZIONE DELLA ON. MINISTRA
LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Questo Consesso esprime preoccupazione circa il ricorrere, all'interno di provvedimenti riguardanti il mondo dell'università e della ricerca, di modelli di decretazione "a cascata", che finiscono spesso per configurarsi come eccessi di delega caratterizzati dall'assenza di criteri puntuali ai quali tale delega dovrebbe ispirarsi. La natura tecnica di talune tematiche trattate dal legislatore in ambito universitario non può infatti giustificare l'assenza di criteri che circoscrivano e delimitino puntualmente l'esercizio del potere amministrativo.

Il vuoto normativo generato dalla sentenza rischia di mettere seriamente a repentaglio la possibilità che il decreto ministeriale di assegnazione del FFO per il 2017 sia approvato entro la prima metà dell'esercizio in corso, come dovrebbe ragionevolmente attendersi anche considerando l'avvenuta pubblicazione dei risultati della VQR 2011-14 validi per un intero quinquennio.

Riguardo alla necessaria riformulazione del costo standard per studente, si ritiene essenziale che siano rispettati e garantiti, come ricordato dalla Corte, i principi di coesione territoriale e di gradualità di applicazione del costo standard nelle assegnazioni in quota base del FFO agli atenei. Infatti, un provvedimento che non tenesse conto di tale indicazione della Corte potrebbe inficiare la legittimità del nuovo quadro normativo, con ripercussioni particolarmente negative sul sistema universitario.

Infine, si ricorda in questa sede che taluni elementi di criticità relativi alla ormai decaduta configurazione del costo standard di cui al DI n. 893/2014 erano già stati sottolineati nella mozione CUN del 14 gennaio 2015 intitolata "*Costo standard unitario di formazione per studente in corso*" e nel parere CUN del 20 maggio 2015 sullo schema di decreto di riparto del FFO delle università per l'anno 2015. Con riferimento ai succitati documenti, si segnalano in particolare le seguenti questioni:

1. in relazione al numero degli studenti in corso è importante assicurare che i dati contenuti nell'anagrafe nazionale degli studenti siano omogenei. Il concetto di "iscritto" entro la durata normale del corso di studio si presta, infatti, a interpretazioni non univoche;
2. gli studenti fuori corso, i dottorandi e gli specializzandi sono esclusi dal conteggio del costo standard, mentre non sono considerati adeguatamente gli studenti part-time o lavoratori; sarebbe invece opportuno introdurre quelle tutele nella gradualità di applicazione che sono presenti in casi simili, come per le normative sul diritto allo studio universitario o sulla cosiddetta "*no tax area*" di cui alla legge 232/2016;
3. è auspicabile non ridurre o ridurre solo parzialmente il parametro del "costo del personale docente" nel caso in cui la numerosità degli studenti sia inferiore a quella di riferimento, in quanto tale costo non dipende proporzionalmente dal numero degli studenti;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

4. il costo medio dei professori di seconda fascia e dei ricercatori è dedotto a priori dal costo medio dei professori di prima fascia; sarebbe più corretto calcolarlo separatamente per ciascun ateneo come avviene per i professori di prima fascia;
5. in analogia con quanto avviene per il valore della “dotazione infrastrutturale”, è necessario attribuire pesi differenziati più appropriati per le varie aree disciplinari al “costo dei servizi didattici, organizzativi e strumentali”;
6. la componente dei “servizi didattici, organizzativi e strumentali”, essendo parametrata esclusivamente sul costo complessivo della docenza, non tiene conto dei diversi impegni di spesa presenti negli atenei per ragioni storiche, e non comprimibili nel breve periodo;
7. l'opportunità che siano resi noti tutti i dati e le informazioni necessari per ricostruire le procedure adottate e i calcoli effettuati dal Ministero.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CHIEDE

che la Ministra intervenga presso le sedi istituzionalmente opportune per sanare quanto prima il vuoto normativo che si è venuto a creare, nel rispetto dei principi di coesione territoriale e gradualità di applicazione del costo standard, salvaguardando, come ricordato dalla Corte, *“la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali, indispensabili per l'effettività dei principi e dei diritti consacrati negli artt. 33 e 34 della Costituzione”*; ciò al fine di far conoscere al più presto agli atenei l'ammontare del finanziamento spettante per il corrente anno, in modo da non compromettere l'attuazione della programmazione approvata e consentire l'impostazione di quella immediatamente futura.

LA PRESIDENTE
Prof.ssa Carla Barbati